

Causa C-716/19**Sintesi della domanda di pronuncia pregiudiziale ai sensi dell'articolo 98, paragrafo 1, del regolamento di procedura della Corte di giustizia****Data di deposito:**

26 settembre 2019

Giudice del rinvio:

Juzgado de lo Mercantil n.º2 de Madrid (Spagna)

Data della decisione di rinvio:

29 luglio 2019

Ricorrenti:

ZA

AZ

BX

CV

DU

ET

Resistente:

Repsol Comercial de Productos Petrolíferos, S.A.

Oggetto del procedimento principale

Ricorso avente vertente su concorrenza sleale promosso contro la società Repsol Comercial de Productos Petrolíferos, S.A. (in prosieguo: la «Repsol») (articoli 101 e 102 TFUE) per pratiche illecite dirette alla fissazione dei prezzi di vendita al pubblico dei carburanti.

Oggetto e fondamento giuridico del rinvio pregiudiziale

Interpretazione del regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio, del 16 dicembre 2002, concernente l'applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli 81 e 8[2] del trattato (in prosieguo: il «regolamento n. 1/2003»), per quanto riguarda i mezzi di prova e l'onere della prova.

Questioni pregiudiziali

- 1) Se, alla luce del regolamento (CE) n. 1/2003, possa ritenersi che i fatti oggetto di indagine e che sono stati dichiarati dimostrati nell'ambito di una decisione emessa da un'autorità nazionale garante della concorrenza di uno Stato membro dell'Unione – quando tale autorità agisce in applicazione degli articoli 101 e 102 TFUE nell'esercizio delle funzioni conferitele ai sensi del predetto regolamento e della comunicazione relativa alla cooperazione tra la Commissione e le giurisdizioni degli Stati membri dell'UE, nonché della comunicazione della Commissione sulla cooperazione nell'ambito della rete delle autorità garanti della concorrenza (2004/C 101/03) del 27.4.2004 –, successivamente confermata e che diviene definitiva per atto dell'organo giurisdizionale di grado superiore, abbiano valore probatorio di prova piena e producano effetti che condizionano o pregiudicano in procedimento dinanzi ad un altro organo giurisdizionale in cause successive sui medesimi fatti.
- 2) Se, nel caso in cui l'autorità nazionale garante della concorrenza si pronunci sull'esistenza di un'infrazione in relazione a una rete di accordi, debba presumersi, salvo prova contraria fornita dall'autore dell'infrazione, che tutti gli accordi che compongono tale rete siano soggetti al contenuto della decisione. In altri termini, se le decisioni sulle reti di accordi comportino l'inversione dell'onere della prova.

Disposizioni di diritto dell'Unione fatte valere

Articoli 101 e 102 TFUE

Regolamento n. 1/2003

Regolamento (CE) n. 2790/1999 della Commissione, del 22 dicembre 1999, relativo all'applicazione dell'articolo 81, paragrafo 3, del trattato CE a categorie di accordi verticali e pratiche concordate

Direttiva 2014/104/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 novembre 2014, relativa a determinate norme che regolano le azioni per il risarcimento del danno ai sensi del diritto nazionale per violazioni delle disposizioni del diritto della concorrenza degli Stati membri e dell'Unione europea (in prosieguo: la «direttiva 2014/104»)

Orientamenti della Commissione europea sulle restrizioni verticali (GU 2010, C 130, pag. 1) (in prosieguo: gli «orientamenti sulle restrizioni verticali»)

Punto 13:

«Il fattore determinante per definire un accordo di agenzia commerciale ai fini dell'applicazione dell'articolo 101, paragrafo 1, è il rischio finanziario o commerciale assunto dall'agente in relazione alle attività per le quali è stato nominato come agente dal preponente. A questo proposito, non è rilevante, ai fini della valutazione, il fatto che l'agente agisca per uno o più preponenti, né la qualifica assegnata al loro accordo dalle parti o dalla normativa nazionale».

Punto 17:

«(...) qualora l'agente sostenga uno o più dei rischi o costi (...), l'accordo tra agente e preponente non verrà considerato un accordo di agenzia commerciale (...). (...) Se i rischi specifici del contratto sono assunti dall'agente, questo sarà sufficiente per concludere che l'agente è un distributore indipendente (...)».

Punto 21:

«Qualora l'agente assuma uno o più rischi pertinenti (...), l'accordo tra l'agente ed il preponente non costituisce un accordo di agenzia commerciale ai fini dell'applicazione dell'articolo 101, paragrafo 1. In tal caso l'agente sarà trattato alla stregua di un'impresa indipendente e l'accordo tra l'agente e il preponente sarà soggetto all'articolo 101, paragrafo 1, come qualsiasi altro accordo verticale».

Comunicazione della Commissione relativa alla cooperazione tra la Commissione e le giurisdizioni degli Stati membri dell'UE ai fini dell'applicazione degli articoli 81 e 82 del trattato CE (GU 2004, C 101, pag. 54) (in prosieguo: la «comunicazione relativa alla cooperazione»).

Comunicazione della Commissione sulla cooperazione nell'ambito della rete delle autorità garanti della concorrenza (GU 2004, C 101, pag. 43)

Disposizioni di diritto nazionale fatte valere

Ley 16/1989, de 17 de julio, de Defensa de la Competencia (legge del 17 luglio 1989, n. 16, sulla tutela della concorrenza)

Articolo uno. «Comportamenti vietati»

«1. Sono vietati tutti gli accordi, le decisioni, le raccomandazioni comuni, nonché tutte le pratiche concordate o deliberatamente parallele che abbiano per oggetto o per effetto o possano avere per effetto di impedire, restringere o distorcere la concorrenza interamente o in parte del mercato nazionale, ed in particolare quelli consistenti nel:

- a) fissare, direttamente o indirettamente, prezzi o altre condizioni commerciali o di prestazione di servizio;
- b) limitare o controllare la produzione, la distribuzione, lo sviluppo tecnico o gli investimenti;
- c) ripartire i mercati o le fonti di approvvigionamento.
- d) L'applicazione, nei rapporti commerciali o di servizio, di condizioni diseguali per prestazioni equivalenti che pongano alcuni concorrenti in una posizione di svantaggio rispetto ad altri.
- e) La subordinazione della stipula di contratti all'accettazione di prestazioni supplementari che, per loro natura o secondo gli usi commerciali, non sono connesse all'oggetto dei contratti stessi.

(...))»

Breve esposizione dei fatti e del procedimento principale

- 1 Con decisione dell'11 luglio 2001, il Tribunal de Defensa de la Competencia (Tribunale per la tutela della concorrenza; in prosieguo: il «TDC»), nel corso del procedimento n. 490/00, infliggeva alla Repsol una sanzione pecuniaria pari a EUR 3 005 060,52 per aver praticato dal 1993, direttamente, una fissazione verticale dei prezzi di vendita al pubblico dei carburanti presso le stazioni di servizio distributrici, imprenditori indipendenti, sotto forma di presunti contratti di commissione o di agenzia commerciale - i gestori delle stazioni di servizio si assumevano di fatto rischi significativi connessi alla vendita di carburante a terzi - stipulati con esse. Inoltre, alla Repsol veniva imposta la cessazione di tale pratica. Nell'ambito del medesimo procedimento veniva sanzionata anche la compagnia petrolifera Cepsa. Le due imprese controllano oltre il 50 % del mercato degli idrocarburi e la Repsol detiene una quota di mercato superiore al 30 %.
- 2 Il Servicio de Defensa de la Competencia (servizio di tutela della concorrenza) controllava il rispetto del suddetto provvedimento e, con decisione del 30 luglio 2009, la Comisión Nacional de la Competencia (commissione nazionale per la concorrenza; in prosieguo: la «CNC») (attualmente Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, commissione nazionale per i mercati e la concorrenza) infliggeva alla Repsol una sanzione pecuniaria di EUR 5 000 000 000 per «aver indirettamente imposto il prezzo di vendita al pubblico a imprenditori indipendenti che operano sotto la sua insegna, limitando la concorrenza tra le stazioni di servizio della sua rete e tra le altre stazioni di servizio», imponendole altresì la cessazione delle pratiche denunciate.
- 3 Con sentenza del 22 maggio 2015 il Tribunal Supremo (Corte suprema) confermava tale decisione che, di conseguenza, è divenuta definitiva.

- 4 Contemporaneamente, nel 2004 la Commissione aveva avviato un procedimento a norma dell'articolo 81 TCE nei confronti della Repsol avente ad oggetto la fornitura di carburante a stazioni di servizio in Spagna. Con decisione della Commissione COMP/B-1/38.348 del 12 aprile 2006, gli impegni proposti dalla Repsol in tale procedimento sono stati dichiarati obbligatori ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento n. 1/2003 e il procedimento è stato chiuso.
- 5 Il 30 maggio 2007 la Confederación Española de Empresarios de Estaciones de Servicio (Confederazione spagnola dei gestori di stazioni di servizio; in prosieguo: la «CEEES») e l'Asociación de Gestores de Estaciones de Servicio (Associazione dei gestori di stazioni di servizio; in prosieguo: la «AGES») presentavano una denuncia dinanzi alla Commissione sostenendo che esisteva un accordo tra fornitori di carburante contrario all'articolo 101 TFUE, che la Repsol imponeva prezzi minimi di rivendita alle stazioni di servizio, in violazione degli articoli 101 e 102 TFUE, e che quest'ultima aveva violato il suo impegno obbligatorio, in forza della decisione della Commissione del 12 aprile 2006, di non restringere la facoltà dell'acquirente di determinare il prezzo di vendita. Le denunciati chiedevano alla Commissione di riavviare il procedimento in relazione agli impegni ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 2, del regolamento n. 1/2003.
- 6 Con decisione del 28 aprile 2011, la Commissione respingeva la denuncia presentata dalla CEEES e dalla AGES. Le denunciati impugnavano tale decisione dinanzi al Tribunale dell'Unione europea, ma quest'ultimo respingeva l'impugnazione con sentenza del 6 febbraio 2014 (causa T-342/11).
- 7 Le ricorrenti nella presente causa sostengono che la Repsol continua ad adottare pratiche illecite di fissazione dei prezzi.

Argomenti essenziali delle parti nel procedimento principale

- 8 Le ricorrenti sostengono che la Repsol viola le decisioni della CNC e che il suo obiettivo è quello di trasformare la sua rete di stazioni di servizio in «veri agenti», ossia non simulati, assumendo i rischi d'impresa e, invece di stipulare contratti di rivendita riferiti all'indice di quotazione Platts, il che garantirebbe la competitività del settore, stipulare contratti di agenzia puri, controllando in tal modo il prezzo di vendita al pubblico su tutto il territorio nazionale, data la sua quota di mercato. Chied[ono] la presentazione di una questione pregiudiziale alla Corte di giustizia.
- 9 La Repsol sostiene che la facoltà delle stazioni di servizio interessate di applicare sconti addebitandoli alla loro commissione rende impossibile l'esistenza di una fissazione illecita del prezzo di vendita al pubblico e che solo i contratti espressamente esaminati dall'autorità garante della concorrenza sono interessati dalle sue decisioni, le quali, sebbene definitive, non costituiscono un principio di prova dell'infrazione commessa.

Breve illustrazione della motivazione del rinvio pregiudiziale

- 10 Occorre chiarire il valore probatorio che il regolamento n. 1/2003 attribuisce ai fatti dichiarati dimostrati in una decisione definitiva di un'autorità nazionale garante della concorrenza di uno Stato membro dell'Unione europea nell'ambito di un procedimento a norma degli articoli 101 e 102 TFUE.
- 11 Fin dall'inizio, nella procedura culminata con la decisione del TDC dell'11 luglio 2001 (numero di ruolo 490/00), alla Repsol è stata addebitata una pratica illecita di fissazione dei prezzi mediante l'imposizione di condizioni generali sotto forma di contratti di adesione mai negoziati dal distributore, il quale assume la falsa apparenza di «agente». L'autorità nazionale garante della concorrenza ha analizzato un campione dei tipi di contratti utilizzati dalla Repsol nella distribuzione di carburante. Nella sentenza del Tribunal Supremo (Corte suprema) del 17 novembre 2010, che ha reso definitiva tale decisione, è stato sottolineato che «una volta accertato che colui che, nei contratti controversi, è denominato “agente” o “commissionario”, in realtà è un'impresa indipendente che si assumeva dei rischi e che il fornitore fissava i prezzi finali di vendita, non vi è dubbio (...) che le ricorrenti non possono avvalersi dell'esenzione per categoria prevista dal previgente regolamento 1984/83 (...). La fissazione dei prezzi da parte della Repsol è specificamente menzionata in alcuni contratti, quelli denominati di commissione, e (...) nel corso dello svolgimento del procedimento dinanzi al [Servicio de Defensa de la Competencia] ha sempre dichiarato di aver imposto i prezzi di vendita (...) per segnalare infine, in relazione ai rivenditori che rappresentano circa il 2,5 % della sua rete di distribuzione, che tale imposizione faceva riferimento ad un prezzo massimo compatibile con la possibilità che il gestore della stazione di servizio lo riducesse con addebito sulla propria commissione. Quest'ultima prassi, che si inizia ad introdurre nei contratti successivi al 1997 e su richiesta della Commissione, non altera la realtà della qualificazione effettuata dal TDC, che dobbiamo confermare pienamente».
- 12 Per quanto riguarda tale riferimento al fatto che le stazioni di servizio distributrici non erano veri agenti, nella nota n. 10 della decisione della Commissione del 12 aprile 2006 sugli impegni della Repsol, che ha chiuso il procedimento parallelo su detta società a norma dell'articolo 81 CE, la Commissione aveva indicato che tale circostanza «richiederebbe un'analisi più dettagliata per confermare se talune stazioni distributrici possano considerarsi “agenti” e concedere sconti», rimettendosi poi ai risultati della procedura nazionale summenzionata in cui è stato constatato che i cosiddetti «contratti di agenzia» stipulati tra talune stazioni di servizio e la Repsol non erano autentici contratti di agenzia.
- 13 Nella decisione della CNC del 30 luglio 2009, sono stati elencati vari fattori che hanno avuto un impatto sulla fissazione indiretta del prezzo di vendita al pubblico, ossia la formazione del prezzo di acquisto o di trasferimento del prodotto, la fissazione delle commissioni e dei margini, il sistema di comunicazione dei prezzi massimi o raccomandati, la cessione all'operatore delle obbligazioni del gestore della stazione di servizio concernenti la fatturazione, il ruolo degli operatori

petroliferi nel trattamento fiscale degli sconti e l'applicazione di questi ultimi sul prezzo massimo o raccomandato.

- 14 In tale decisione è stato concluso che i comportamenti analizzati implicavano una fissazione verticale del prezzo di vendita al pubblico contraria all'articolo 1 della LDC e all'articolo 81, paragrafo 1, TCE, dal momento che disincentivavano i distributori dal discostarsi dai prezzi massimi raccomandati e li inducevano ad applicarli come prezzi fissi o minimi, come confermato dall'adozione da parte della stragrande maggioranza delle stazioni di servizio di tali prezzi massimi raccomandati. La CNC ha condotto la sua indagine conformemente alla normativa dell'Unione applicabile (trattato, regolamento e orientamenti) e con la giurisprudenza della Corte di giustizia, verificando il contesto economico e giuridico in cui vengono stipulati i contratti, la tipologia contrattuale e il regime economico stabilito nei contratti, l'insieme delle clausole contrattuali e delle obbligazioni assunte dalle parti. La CNC ha quindi effettuato la valutazione di cui al punto 47 degli orientamenti sulle restrizioni verticali per valutare se le condizioni richieste dall'operatore - nella fattispecie la Repsol - abbiano trasformato i prezzi massimi in prezzi fissi o minimi, e se l'operatore abbia inoltre rispettato gli orientamenti di cui alla sezione 2.8 e ai punti da 226 a 228 di tali orientamenti per quanto riguarda la soglia del 30 % della quota di mercato.
- 15 La CNC non si è limitata ad analizzare soltanto se le stazioni distributrici collegate alla rete della Repsol, della Cepsa e di BP potevano applicare sconti addebitandoli alla commissione, ma, secondo l'orientamento stabilito dalla CGUE, ha analizzato in modo esaustivo tutti i meccanismi che, indicati dalla stessa, potrebbero comportare che il prezzo indicato come massimo o raccomandato funzionasse, in realtà, come prezzo fisso o minimo.
- 16 Le ricorrenti hanno prodotto i contratti tipo proposti dalla Repsol a tutta la sua rete di stazioni di servizio - e non solo a quelle esaminate - per ottemperare alla decisione della CNC, a sostegno dell'argomento secondo cui tale decisione riguarda l'intera rete, che utilizza le stesse clausole, e non solo i contratti esaminati dalla CNC.
- 17 Si pone il problema che, ad oggi, la giurisprudenza del Tribunal Supremo (Corte suprema) nazionale sulla valutazione dell'esistenza o meno di una fissazione verticale dei prezzi nell'applicazione del diritto europeo della concorrenza è contraddittoria, con l'incertezza giuridica che ciò implica. Ci si chiede se le decisioni delle autorità nazionali garanti della concorrenza - il cui operato è disciplinato dai principi fondamentali di cooperazione, coordinamento e uniformità nell'applicazione della normativa europea - costituiscano un indizio importante, se non addirittura un principio di prova, dell'incompatibilità dell'accordo tra imprese interessate rispetto alle norme sulla concorrenza.
- 18 La giurisprudenza consolidata della CGUE non lascia adito a dubbi sul fatto che, qualora un accordo non benefici dell'esenzione per categoria, esso debba necessariamente rispettare le condizioni di cui all'articolo 81, paragrafo 3, TCE e,

nell'ipotesi in cui non le rispetti o non goda di un'autorizzazione individuale, l'accordo è vietato ed è nullo di pieno diritto, conformemente all'articolo 81, paragrafo 2, TCE.

- 19 In relazione alla pertinente giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea, occorre citare le sentenze emesse nelle seguenti cause:

Sentenza del 23 novembre 2017, Gasorba e a., C-547/16, ECLI:EU:C:2017:891. La Corte di giustizia ha confermato che la decisione della Commissione concernente gli impegni, adottata ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento n. 1/2003, non può «legalizzare» il comportamento sul mercato dell'impresa interessata, tantomeno con effetti retroattivi. Nelle sue conclusioni, l'Avvocato generale ha rilevato che la «decisione concernente gli impegni adottata dalla Commissione non impedisce affatto alle autorità garanti della concorrenza e alle giurisdizioni degli Stati membri di pronunciarsi sulla fattispecie applicando gli articoli 101 e 102 TFUE e, se del caso, accertando la sussistenza di un'infrazione». Inoltre ha evidenziato che il giudice nazionale può considerare la valutazione compiuta dalla Commissione quale principio di prova dell'illiceità dell'accordo tra imprese in materia di concorrenza, sebbene possa pervenire, nell'ambito della stessa causa, a una conclusione in tutto o in parte diversa sulla base di ulteriori indagini e di un esame più approfondito.

- 20 Sentenza dell'11 settembre 2008, Tobar e Hijos, C-279/06, ECLI:EU:C:2008:485. Dopo aver chiarito che «la qualificazione del contratto di cui alla causa principale alla luce delle disposizioni in materia di concorrenza è essenziale per la soluzione della controversia sulla quale è chiamato a pronunciarsi il giudice del rinvio, ed è quindi compito della Corte ricordare, in primo luogo, i criteri pertinenti ai fini di tale qualificazione», nella sentenza si afferma che «orbene, l'elemento determinante per stabilire se il gestore di una stazione di servizio sia un operatore economico indipendente si trova nella convenzione conclusa con il committente e, in particolare, nelle clausole tacite o espresse di tale convenzione relative all'assunzione dei rischi finanziari e commerciali legati alla vendita di merci a terzi. La questione del rischio deve essere esaminata caso per caso, tenendo conto della realtà economica piuttosto che della qualificazione giuridica dei rapporti contrattuali sulla base del diritto interno (sentenza CEEES, punto 46).» Nel prosieguo, ai punti 67, 70 e 71, la Corte di giustizia espone le proprie conclusioni circa le verifiche che gli organi giurisdizionali devono effettuare per valutare le modalità della fissazione del prezzo di vendita al pubblico, tenendo conto del complesso delle obbligazioni contrattuali nonché del comportamento delle parti nella causa principale, e per stabilire se il presunto prezzo di vendita massima non sia in realtà un prezzo di vendita fisso o minimo, fissato con mezzi indiretti o dissimulati.

- 21 Sentenza del 2 aprile 2009, Pedro IV, C-260/07, ECLI:EU:C:2009:215. La Corte di giustizia ha concluso che «le clausole contrattuali relative ai prezzi di vendita al pubblico (...) possono beneficiare dell'esenzione per categorie ai sensi dei regolamenti nn. 1984/83 e 2790/1999 se il fornitore si limita ad imporre un prezzo

massimo di vendita o a raccomandare un prezzo di vendita e se, pertanto, il rivenditore dispone di una reale possibilità di determinare il prezzo di vendita al pubblico. Al contrario, siffatte clausole non possono beneficiare di dette esenzioni se conducono, direttamente o mediante strumenti indiretti o occulti, ad una fissazione del prezzo di vendita al pubblico o ad un'imposizione del prezzo minimo di vendita da parte del fornitore. Spetta al giudice del rinvio esaminare se siffatti vincoli pesino sul rivenditore, tenendo conto dell'insieme delle obbligazioni contrattuali stipulate nel loro contesto economico e giuridico, nonché del comportamento delle parti nella causa principale».

- 22 Sentenza del 14 dicembre 2006, CEEES, C-217/05, ECLI:EU:C:2006:784. Si osserva che nell'esame che il giudice nazionale deve effettuare non ci si deve limitare ad analizzare se il fornitore abbia concesso la facoltà di applicare uno sconto di importo trascurabile da addebitare sulla commissione del distributore.
- 23 Sentenza del Tribunale di primo grado dell'Unione europea del 15 settembre 2005, Daimler Chrysler, T-325/01, ECLI:EU:T:2005:322.
- 24 Appare chiaro come dalla giurisprudenza risulti che le decisioni dell'autorità nazionale garante della concorrenza, peraltro divenute definitive, devono essere considerate come un principio di prova dell'incompatibilità dell'accordo con il diritto europeo sulla concorrenza.
- 25 D'altro canto, lo spirito di cooperazione che deve vigere tra le autorità garanti della concorrenza si riflette chiaramente sia nella stessa normativa dell'Unione sia nelle decisioni adottate dalla Commissione europea.
- 26 In primo luogo, i considerando 15 e 16 del regolamento n. 1/2003 sottolineano in particolare l'opportunità che la Commissione e le autorità nazionali garanti della concorrenza formino insieme una rete di pubbliche autorità che applicano le regole di concorrenza comunitarie in stretta cooperazione e che si proceda allo scambio di informazioni e all'utilizzo delle stesse come mezzo di prova anche se le informazioni sono riservate.
- 27 Dalla direttiva 2014/104 risulta chiaramente che le prove ottenute in qualsiasi procedimento devono fungere da base per la presentazione di una domanda, cosicché le decisioni amministrative definitive che accertano la commissione di un'infrazione del diritto della concorrenza devono essere vincolanti per il giudice civile adito di un'azione derivante da tale infrazione.
- 28 In secondo luogo, la comunicazione relativa alla cooperazione mira a un'applicazione uniforme del diritto, cosicché l'applicazione parallela del diritto nazionale sulla concorrenza nel settore degli accordi non può condurre a conclusioni diverse da quelle derivanti dal diritto europeo.
- 29 In terzo luogo, in risposta ai quesiti posti alla Commissione dai giudici spagnoli in relazione alle controversie che sono stati chiamati a risolvere sulle pratiche di fissazione dei prezzi denunciate e sulla loro compatibilità con l'articolo 81 TCE,

la Commissione ha ripetutamente affermato che non era corretto esprimere osservazioni su un'indagine in corso presso un'autorità nazionale garante della concorrenza né su fatti su cui è pendente un giudizio dinanzi ad autorità spagnole.

- 30 D'altra parte, per motivare la sua decisione del 28 aprile 2011 con cui ha respinto la denuncia presentata il 30 maggio 2007 dalla CEEES e dalla AGES contro la Repsol, la Commissione ha dichiarato che si trattava di una questione affrontata dalla CNC nella sua decisione del 30 luglio 2009, in cui era stata inflitta un'ammenda alla Repsol per gli stessi fatti contestati, e che pertanto riteneva che il suo intervento avrebbe comportato una duplicazione degli sforzi. Questa posizione è stata confermata dal Tribunale dell'Unione europea nella causa T-342/11.
- 31 Questo giudice ritiene quindi indispensabile sottoporre la questione pregiudiziale alla CGUE.